



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento ex artt. 40 e 84 CCII promosso

da

INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA – IND. AL. CO. S.P.A. (C.F. 81000570705),  
con sede legale in Ripalimosani (CB), Contrada Iontapede n. 24;

letto il ricorso depositato il 24.11.2023, con il quale la società proponente ha chiesto la concessione del termine di sessanta giorni ex art. 44 CCII per il deposito della domanda di concordato preventivo ex artt. 84 e ss. CCII;

letta l'attestazione ex art. 87, co. 3, CCII, redatta dal professionista indipendente dott. Antonio Zecca;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

esaminate le integrazioni al piano ed i nuovi documenti prodotti dalla ricorrente, in seguito alle osservazioni formulate dal Tribunale con decreto del 18.5.2024;

acquisiti i pareri del Commissario Giudiziale, dott. Carmine Franco D'Abate, sulla ritualità della proposta concordataria e sulla sussistenza dei presupposti per la proroga delle misure protettive;

udita la relazione del Giudice relatore;

ricostruita la vicenda processuale nei seguenti termini:

- Con ricorso depositato il 24.11.2023 la proponente ha chiesto la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della domanda e della proposta di concordato preventivo, nonchè la conferma delle misure protettive ex art. 55

co. 3 CCII;

- Con decreto del 7.12.2023, il Tribunale ha assegnato il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato, corredata da tutta la documentazione di legge, nominato il commissario giudiziale nella persona del dott. Carmine Franco D'Abate, fissato gli obblighi informativi a carico della ricorrente;
- Con decreto del 7.12.2023 sono state confermate le misure protettive invocate per la durata di mesi quattro;
- In data 12.1.2024 la società proponente ha avanzato istanza di proroga dell'originario termine per il deposito del piano, cui ha fatto seguito il parere favorevole del commissario giudiziale del 21.1.2024;
- Con decreto del 26.1.2024 il Tribunale ha prorogato di sessanta giorni il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e l'ulteriore documentazione di legge;
- In data 12.1.2024 la società proponente ha depositato istanza di autorizzazione ex art. 100 CCII, volta ad eseguire il pagamento, in favore dei lavoratori e del creditore Findomestic, delle retribuzioni dovute per le mensilità di agosto, settembre e novembre 2023, nonché dei ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre al pagamento del premio assicurativo in favore di UnipolSai srl;
- Con decreto dell'8.3.2024, preso atto del parere favorevole del commissario giudiziale, il Tribunale ha autorizzato l'esecuzione dei pagamenti richiesti, in quanto ritenuti essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;
- Con decreto del 25.3.2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere su richieste attinenti ad atti di ordinaria amministrazione rispetto ai quali la ricorrente aveva richiesto specifica autorizzazione;
- In data 26.3.2024, la proponente ha depositato il piano concordatario, ad una con la documentazione richiesta dalla legge;
- Acquisito il parere del commissario giudiziale, con decreto del 18.5.2024, il Tribunale ha concesso termine di 15 giorni, ex art. 47 co. 4 CCII, per apportare eventuali integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; in particolare, il Tribunale ha chiesto la produzione dei seguenti documenti: *“1) una idonea certificazione sui debiti contributivi e per premi assicurativi; 2) il libro giornale*

riferito all'esercizio 2023 o, quanto meno, alla frazione d'esercizio intercorrente dal 1° gennaio sino alla data di presentazione della domanda con riserva avvenuta il 27 novembre 2023; 3) i mastrini (partitari) riferiti agli anni 2020, 2021, 2022 e frazione esercizio 2023 (sino al 27 novembre); 4) il libro dei cespiti ammortizzabili"; nel merito, "Quanto al contenuto del piano di concordato, disciplinato dall'art. 87 CCII, si rileva che sono necessarie le seguenti integrazioni: le attività e le passività del debitore devono essere aggiornate alla data di presentazione del piano, e dunque al 26 marzo 2024, ex art. 87 comma 1 lett. a) CCII. Allo stato tale dato appare invece riferito al 27 novembre 2023, data di presentazione della domanda con riserva ex art. 44 CCII; - considerato che è prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, devono essere indicati anche i costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, ex art. 87 comma 1 lett. f) CCII; - il piano deve indicare le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, ex art. 87 comma 1 lett. o) CCII; - deve essere chiarito se ed in che modo siano state esperite le consultazioni di cui all'art. 4 comma 3 CCII, considerato che l'impresa occupa complessivamente più di quindici dipendenti; - quanto all'indicazione delle classi in cui i creditori sono stati suddivisi ai fini del voto, si osserva che la proposta concordataria (cfr. nota \* alla pagina n.36 del piano) prevede il rimborso per tutti i creditori aventi privilegio generale entro dodici mesi dall'omologa, eccezion fatta per il debito per TFR e il debito per ferie non godute, previsti in rimborso, rispettivamente, in caso di uscite dei dipendenti e nel momento di fruizione delle ferie/permessi. Il piano non contempla, per alcuno dei menzionati creditori muniti di privilegio, il diritto al voto, né tantomeno istituisce alcuna classe. Ebbene, ex art. 109 comma 5 CCII "i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751 -bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di

*prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta”. Di conseguenza, onde poter essere esclusi dal diritto al voto, i creditori privilegiati dovrebbero essere soddisfatti entro trenta giorni (ove assistiti dal privilegio previsto dall’art. 2751-bis n.1 del codice civile - prestatori di lavoro subordinato) o entro centottanta giorni dall’omologazione (ove muniti di privilegi diversi da quest’ultimo). Ex art. 86 CCII, poi, per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1 del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento, ma solo fino a sei mesi dall’omologazione. Di conseguenza, l’indicazione contenuta nella proposta, per cui il rimborso per tutti i creditori aventi privilegio generale avverrà entro dodici mesi dall’omologa, è eccessivamente generica ed indeterminata, e non consente di verificare il rispetto delle norme di legge sopra richiamate. E’ di fondamentale importanza sottolineare che, laddove il termine per il pagamento dovesse eccedere i limiti temporali sopra evidenziati, previsti dall’art. 109 comma 5 CCII (trenta o centottanta giorni, fermo restando il limite massimo della moratoria di sei mesi dall’omologazione per i lavoratori, ex art. 86 CCII), sarà necessario prevedere una o più classi di votanti per i crediti vantati da ciascuno di tali creditori.”;*

- In data 22.5.2024 la ricorrente ha avanzato richiesta di proroga delle misure protettive, respinta dal Tribunale in ragione della circostanza per cui era stata avanzata una volta che il relativo termine era ormai decorso;
- In data 3.6.2024 la ricorrente ha depositato una nota integrativa contenente le modifiche e i chiarimenti richiesti, allegando l’ulteriore documentazione necessaria;
- In data 13.6.2024 la ricorrente ha avanzato nuova richiesta di concessione delle misure protettive;
- Sono stati acquisiti i pareri favorevoli del commissario giudiziale tanto sulla nuova richiesta di concessione delle misure protettive quanto sul piano concordatario;
- In particolare, il Commissario giudiziale, nel proprio parere del 13.7.2024, ha evidenziato – con riferimento alla memoria esplicativa ed integrativa e con la successiva nota depositate rispettivamente il 3 e 18 giugno 2024 – , “i procuratori legali della società debitrice, pur non condividendo alcuni dei rilievi mossi dalla curatela, provvedevano, sostanzialmente, a sanare le ravvisate carenze, depositando tutta la documentazione originariamente non allegata al

*ricorso iniziale; in ordine, poi, alla mancata previsione della classe dei creditori muniti di privilegio, precisavano che le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 86 e 109, comma 5, CCII, risultavano rispettate poiché, non prevedendo il piano di concordato alcuna moratoria, non risultava necessario prevedere il diritto al voto per tali creditori e né, tantomeno, istituire alcuna classe. Infine, con successiva nota 18 giugno 2024, inviata a mezzo posta elettronica al sottoscritto, i procuratori legali della società esponevano che tra i propri creditori non vi fossero imprese minori ai sensi dell'art. 2, lett. d), CCII" (cfr. parere commissario pag. 2);*

sintetizzato il contenuto del piano e della proposta nei seguenti termini:

- La società proponente è imprenditore commerciale che opera nel settore alimentare, con particolare riferimento alla produzione di pasta secca alimentare, occupando allo stato 34 lavoratori dipendenti ed avendo, quale principale mercato di riferimento, il Nord America, verso il quale la società esporta oltre il 70% della produzione;
- La proposta concordataria si fonda sulla necessità di superamento dello stato di crisi già esistente nel 2017, allorchè ha concluso con i principali creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall., successivamente risolto, in ragione della mancata produzione dei flussi finanziari necessari e sufficienti per soddisfare i creditori aderenti; nel settembre 2022 ha predisposto un piano di risanamento ex art. 56 CCII, in esecuzione del quale ha sottoscritto un accordo con Illimity Bank spa, che tuttavia non ha avuto buon esito in conseguenza dell'aumento dei costi dei trasporti marittimi e della collegata riduzione delle vendite, ciò che ha impedito di generare i flussi finanziari auspicati, con conseguente crisi finanziaria della società;
- La proposta di concordato si fonda: sull'esercizio dell'attività in continuità aziendale diretta; sull'apporto di finanza esterna, che sarà erogata dopo l'omologa; sull'ingresso, in seguito all'aumento di capitale riservato a determinati creditori, nella compagine azionaria, di una società di nuova costituzione ("NewCo"), partecipata da Colavita s.p.a. e Vecchio Mulino Holding Immobiliare s.r.l.; sull'impegno di Casillo s.p.a. a fornire la materia prima (farina) e di Colavita ad acquistare i prodotti Indalco; sul piano di investimento finalizzato a mantenere la capacità produttiva (per fornire i quantitativi di prodotti richiesti da Colavita) e a sostituire i macchinari obsoleti, con

ammodernamento della catena produttiva;

- La durata del piano è stimata in cinque anni, secondo il piano di pagamenti di cui alla tabella a pag. 19 del piano depositato in data 26.3.2024, come riportata anche nell'Allegato 3 del medesimo deposito, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente decreto;
- Il passivo concordatario ammonta a circa euro 17.000.000,00; l'attivo prontamente liquidabile e disponibile per i creditori a circa euro 6.500.000,00;
- Il piano prevede: in generale, il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati nel rispetto delle cause legittime di prelazione, lo stralcio e la conversione in capitale dei debiti degli investitori, lo stralcio e il rimborso degli altri crediti assistiti da privilegio e il pagamento al 10% dei creditori chirografari; in particolare: - il pagamento totale del credito privilegiato nei confronti di Illimity, la conversione in capitale del 50% del debito chirografario e lo stralcio del rimanente 50% chirografario; - la soddisfazione del creditore Kerdos srl al 65% (con il pagamento parziale della quota scaduta e di quella a scadere), con previsione dell'esercizio del riscatto del capannone concesso in leasing entro il termine previsto dal piano (2029); - la transazione fiscale per i debiti tributari e previdenziali (ed in particolare: la nuova rateazione del debito, lo stralcio dell'80% del debito tributario degradato e il rimborso del residuo, lo stralcio all'85% del debito verso il Comune di Ripalimosani e il rimborso del residuo); - il rimborso integrale dei debiti già oggetto di accesso alla procedura di rottamazione *quater*;

- Le classi dei creditori sono pertanto così composte:

Classe 1 – Investitori con privilegio: Illimity. Si tratta del credito di Illimity pari ad € 1,6 milioni, assistito da privilegio speciale, per cui è previsto il riscadenzamento e il rimborso integrale.

Classe 2 – Investitori con fideiussioni da parte di terzi: Illimity. Si tratta del credito di Illimity pari ad € 2,3 milioni al chirografo, per cui è previsto lo stralcio del 50% e la conversione in capitale del restante 50%.

Classe 3 – Investitori chirografari: Colavita ed Imos. Si tratta del credito di Colavita ed Imos per cui è prevista la conversione in capitale, per un ammontare complessivo pari ad € 1,8 milioni.

Classe 4 – Leasing: Kerdos. Si tratta del credito di Kerdos per le rate scadute e non pagate, per un importo pari ad € 373.000, per cui è previsto lo stralcio del

35%.

Classe 5 – Transazione fiscale Agenzia delle Entrate. Il credito dell’Agenzia delle Entrate ammonta ad € 1.351.000, ed è previsto il rimborso del 20% e lo stralcio dell’80%.

Classe 6 – Altri tributi: Comune di Ripalimosani. Il credito del Comune di Ripalimosani è pari ad € 192.000, per cui è previsto il rimborso del 15% e lo stralcio dell’85%.

Classe 7 – Transazione fiscale INPS. Il credito dell’INPS ammonta ad € 661.000, per cui è previsto il rimborso totale.

Classe 8 – Altri fornitori chirografari. Si tratta di crediti chirografari vari per un importo di € 4.512.000, per cui è previsto il rimborso del 10% e lo stralcio del 90%.

Classe 9 – Altri finanziatori. Si tratta del credito di Di Cecco & Associati (DCA) per l’importo di € 287.000, per cui è previsto il rimborso del 5% e lo stralcio del 95%;

richiamati, di seguito, i punti salienti della relazione del Commissario giudiziale del 13.7.2024, in ordine alla verifica del contenuto del piano:

“1) *DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART.87, COMMA 1, CCII*

*1.1) Contenuto descrittivo del piano – La società concordataria ha provveduto ad aggiornare al-la data di presentazione del piano (26 marzo 2024) le attività e le passività del debitore; i restanti requisiti previsti alle lettere a), b), c) e p) dell’art.87, comma 1, CCII, come d’altronde già verificato con il ricorso originario, risultano riportati nel piano e/o nel ricorso/ domanda e/o nella documentazione a quest’ultima allegata<sup>1</sup>;*

*1.2) Contenuto propositivo del piano - Nel piano, che copre un orizzonte temporale di sei anni intercorrenti dal 2024 sino a tutto il 2029, sono, altresì, ampiamente descritte le modalità di adempimento della proposta che appaiono conformi a quelle, sia pure esemplificativamente ed orientativamente indicate dalla lettera d) dell’art.87, comma 1, CCII, nonché, trattandosi di concordato in continuità, il piano*

---

<sup>1</sup> Il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, pari a 4,7 mln/€, è stato indicato, sia pure in forma sintetica, alla pagina n.40 del piano, nel mentre risulta dettagliatamente individuato alla pagina nn. 75 della relazione dell’attestatore Zecca; l’attestatore ha, inoltre, quantificato in € 1.098 migliaia, i maggiori attivi, aleatori e ipotetici, che potrebbero essere conseguiti per effetto dell’eventuale esperimento delle azioni revocatorie e di responsabilità.

industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e, sia pure indirettamente, attraverso l'esame dei conti previsionali ivi riportati, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il soddisfacimento dei creditori, previsto fino ad un massimo di sessanta mesi, decorrenti dalla data di omologa del concordato, appare contenuto in tempi ragionevoli e, comunque, ricompresi in quelli fissati dalla giurisprudenza di merito per la procedura de qua;

1.3) *Contenuto esplicativo del piano* - Il piano, il ricorso/domanda e gli allegati, illustrano sia le concrete modalità di realizzazione (del piano) che la composizione del ceto creditorio relativa-mente agli interessi sui quali il piano medesimo incide<sup>2</sup>; la società, inoltre, con la presentazione della memoria integrativa ha riferito in merito all'indicazione dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente [cfr. lett. f) art.87 CCII] e sulla posizione dei lavoratori di cui alla lettera o)<sup>3</sup>, anche in ordine all'avvenuto esperimento della consultazione prevista dall'art. 4, comma 3, CCII, che risulta eseguita tramite comunicazione inviata a mezzo p.e.c. alla FLAI CGIL Molise il 30 aprile 2024, stante il numero di dipendenti occupati dall'impresa, superiore alla soglia minima prevista dalla norma appena citata. Infine, per quanto attiene all'indicazione delle classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto [cfr. lett. m) art. 87 CCII], con la presentazione della memoria esplicativa ed integrativa del 3 giugno 2024 e con la nota informativa del 18 giugno 2024, la società ha precisato, rispettivamente, che non prevedendo il piano alcuna moratoria dei pagamenti previsti in favore dei creditori privilegiati non sono state previste classi per tali categorie di creditori e che, inoltre, tra questi ultimi non vi sono imprese minori ai sensi dell'art.2, lett. d), CCII.

## 2) *DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.87, COMMA 2, CCII*

Nel ricorso ex art.40 e 84 e ss. CCII, è stata indicata sub paragrafo 11, alle pagine nn. 14 e 15, "... la palese convenienza della soluzione proposta ... rispetto a quella della liquidazione giudiziale...", poiché in quest'ultimo caso "... verrebbe meno

---

<sup>2</sup> In realtà, sia il piano che il ricorso non riferiscono esplicitamente in ordine alle iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati [cfr. lett. i) art.87 CCII]; nondimeno, l'attestatore Zecca, in merito, alle pagg. nn.71 e ss. della propria relazione, richiamando il contenuto della lettera di impegno sottoscritta da Colavita S.p.a. il 19 marzo 2024, allegata al ricorso sub n.6), illustra un'analisi di sensitività (sensitivity analysis) finalizzata a dimostrare come, eventuali cambiamenti delle assunzioni poste a base del piano, non dovrebbero sostanzialmente alterare né la sua fattibilità e né l'attuabilità della proposta.

<sup>3</sup> Al riguardo la società ha previsto, in prospettiva, un incremento del numero delle unità occupate.

*l'apporto degli investitori e la misura di soddisfazione dei creditori sarebbe sicuramente inferiore...".*

### *3) DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.87, COMMA 3, CCII*

*Il professionista indipendente A. Zecca, con studio in Milano, che ha dichiarato la sua indipendenza, il 26 marzo 2024 ha redatto propria relazione (All. n.12 al ricorso) attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità di quest'ultimo ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.";*

considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della "ritualità della proposta", fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile *"se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali"*;
- la verifica della "ritualità della proposta", quale condizione per l'apertura della procedura concorsuale, è prevista dal Codice – oltre che con riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale – anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII); secondo la migliore giurisprudenza di merito, (cfr. Tribunale di Monza, 17 aprile 2023), seppure con riferimento al vaglio di "ritualità" della proposta di concordato semplificato, ha affermato che *"il vaglio sulla ritualità della proposta debba essere volto a verificare non solo la formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma anche l'attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale"* (cfr., sul punto, Corte d'Appello di Milano, 13 luglio 2023, secondo cui *"la verifica di ritualità della proposta di concordato semplificato non si sostanzia in un controllo meramente formale, ma si traduce in un controllo di legittimità focalizzato sia sul rispetto delle condizioni di accessibilità, sia - in considerazione*

*delle esigenze di conservazione del patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori, oltre che per ragioni di economia processuale - sulla verifica della legittimità sostanziale della proposta, intesa come conformità al modello legale, rientrando in tale controllo di legittimità sostanziale anche la verifica della completezza della relazione finale dell'esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro e consequenziale ai dati contabili accertati, al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative, alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate"; cfr. anche Corte d'Appello di Bologna, 23 febbraio 2024, secondo cui, con riferimento alla nozione di "ritualità della proposta", "si ritiene che il legislatore abbia voluto intendere la verifica riguardante la regolarità formale e la completezza della documentazione depositata a corredo dell'istanza ed in particolare la presenza delle attestazioni del professionista indipendente previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, nel senso di corrispondenza della proposta allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti"; ed ancora, si legga Tribunale Bari, 23 Gennaio 2023: "Il concetto di ritualità della proposta di cui all'art. 47, comma 1 lett. b) CCI in tema di concordato con continuità aziendale, richiama indubbiamente la verifica della completezza della documentazione depositata e della regolarità della procedura svolta; tuttavia, il controllo del tribunale non si arresta ad una verifica meramente esteriore e formale della proposta, dovendo includere, anche al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante. E' altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa*

*liquidatoria*”;

- ritenuto, allora, che il controllo in punto di ritualità non possa essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice spunta dei documenti normativamente richiesti, dovendo ricomprendere anche la verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità (esemplificando, regolarità della documentazione, legittimazione alla proposta) e della conformità al modello legale della proposta, assumendo le vesti di un controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì la verifica della completezza dell’attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni; ciò in continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel vigore della legge fallimentare, in base al quale il sindacato del Tribunale deve avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica del concordato, ossia nella “non incompatibilità del piano con norme inderogabili” (cfr. Cass. SSUU 1521/2013, per cui *“in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta del concordato; non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione della causa concreta: quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*; nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass., Sez. I, ord. 13224 del 17 maggio 2021; Cass., Sez. I, sent. n. 11522 del 15 giugno 2020).
- ritenuto, pertanto, che le conclusioni sopra esposte debbano trovare applicazione anche al concordato preventivo in continuità, considerata l’identità della formulazione normativa e l’assenza di ragioni che giustifichino una diversa perimetrazione del sindacato del Tribunale con riferimento a tale strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
- presupposto fondamentale per il corretto esercizio del controllo di legittimità sostanziale, pertanto, è l’individuazione degli elementi caratterizzanti il “tipo

legale” corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto;

ritenuto che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che dalla visura camerale agli atti risulta che la sede legale è situata in Ripalimosani (CB), Comune ricompreso nel circondario dell’Ufficio;
- la società ricorrente è legittimata alla proposizione della domanda, considerato che la stessa esercita un’attività commerciale e non risulta essere una “impresa minore”: è sufficiente al riguardo richiamare le risultanze del bilancio relativo all’esercizio 2022, da cui emerge un attivo pari a € 15.000.135, un valore della produzione di € 18.906.11, nonché debiti per € 13.627.042;
- l’accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dall’amministratore unico e legale rappresentante della società proponente; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall’art. 120-bis CCII, come da visura camerale aggiornata in atti;
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz’altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;
- la proposta e il piano sono oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente dott. Antonio Zecca, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la sua idoneità a impedire ovvero superare l’insolvenza del debitore e garantire la sostenibilità economica dell’impresa, l’idoneità del piano a garantire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria anche con riferimento al trattamento dei crediti tributari e contributivi;
- è stata prodotta la documentazione indicata dall’art. 39 CCII;

ritenuto, altresì, quanto alla verifica del rispetto del disposto di cui agli artt. 84 e ss C.C.I.I., che:

1) risulta formalmente rispettato quanto previsto dall’art. 84, co. 2, C.C.I.I. per cui *“la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione*

*dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo*", avendo INDALCO presentato una proposta di piano di concordato in continuità diretta;

2) risulta formalmente rispettata la previsione di cui all'art. 84, co. 3, C.C.I.I. per la quale *"nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile"*, dal momento che la società istante ha assicurato un'offerta di pagamento entro tempi certi idonea ad integrare l'utilità richiesta dalla norma (in particolare: per il creditore Illimity è prevista la conversione in capitale della metà del debito chirografario; per il creditore Kerdos è prevista una riduzione dell'orizzonte temporale di rimborso; è altresì previsto un piano di investimenti e di apporto di finanza esterna che mancherebbe nell'ipotesi di liquidazione giudiziale);

3) risulta formalmente rispettato il criterio di distribuzione ai sensi dell'art. 84, co. 6, C.C.I.I. del valore di liquidazione (*"nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del seguente comma"*, come modificato dal D. Lgs. 2024), dal momento che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

4) i criteri con i quali la società ricorrente ha provveduto alla suddivisione dei creditori appaiono formalmente conformi al disposto dell'art. 85 C.C.I.I. in virtù del quale *"il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diversi. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o*

*previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria"* (ed invero, la predisposizione delle classi è rispettosa della previsione normativa: sono previste classi differenziate per creditori titolari di situazioni giuridicamente differenti, quali investitori con privilegio, investitori con garanzie prestate da terzi e investitori chirografari; i crediti tributari o previdenziali sono costituiti in una classe *ad hoc*; sono previsti trattamenti differenziati per creditori appartenenti a classi diverse);

5) risulta formalmente rispettato il disposto di cui all'art. 86 C.C.I.I., per cui "*fermo quanto previsto nell'art. 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2751bis n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione*", in quanto la ricorrente ha precisato che non è prevista moratoria alcuna;

6) il contenuto della proposta si presenta rituale, rispettando l'elencazione di cui all'art. 81, co. 1, C.C.I.I. ed indicando le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 87, co. 2, C.C.I.I. – avuto particolare riguardo all'apporto degli investitori e alla circostanza per cui l'attivo previsto quale proveniente dalla continuità risulterebbe superiore rispetto alla liquidazione atomistica degli asset aziendali.

Ritenuto, pertanto, che le originarie criticità rilevate dal Tribunale possano ritenersi superate sulla scorta dei chiarimenti forniti e della documentazione integrativa depositata, nonchè del parere positivo formulato dal Commissario Giudiziale, deve ora accogliersi l'istanza di proroga delle misure protettive fino al termine massimo di dodici mesi stabilito dall'art. 8 CCII.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter formulare un giudizio positivo in ordine alla ritualità della proposta, come previsto dall'art. 47, co. 1, lettera b) C.C.I.I., dal momento che la documentazione in atti si manifesta idonea a fornire elementi di giudizio ai creditori per la verifica della fattibilità giuridica della proposta. Del pari, il piano proposto deve ritenersi "*non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposto dal debitore, e alla conservazione dei*

*valori aziendali*”, con particolare riferimento alle modalità di adempimento della proposta concordataria. Il piano si presenta analitico e dettagliato nell’indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità aziendale, delle risorse finanziarie necessarie e dalle modalità di copertura, coerente nelle argomentazioni svolte e nelle motivazioni addotte dal professionista in ordine al giudizio di veridicità e fattibilità del piano. Ne consegue che, sulla base di un giudizio a carattere negativo complementare alla valutazione positiva relativa alla ritualità della proposta, il Tribunale ritiene che non sussistano *prima facie* elementi che denotano la manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati (ossia alla cd causa concreta concordataria, cfr. Cass., S.U., sent. 24970 del 6 novembre 2013). Deve altresì ritenersi documentata e dimostrata la sostenibilità finanziaria della continuità e la funzionalità della stessa ad impedire l’insolvenza del creditore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale nei termini attestati dal professionista indipendente ai sensi dell’art. 87, co. 3, C.C.I.I. Dunque, nulla osta all’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, impregiudicata ogni ulteriore valutazione di convenienza riservata ai creditori e fatti salvi gli ulteriori accertamenti da parte del Commissario Giudiziale o gli approfondimenti demandati alla fase di omologazione.

Deve ritenersi, in sintesi, che la proposta concordataria abbia superato positivamente il vaglio sulla ritualità della stessa demandato al Tribunale dall’art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:

- il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall’art. 87 CCII;
- nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta;
- la relazione del professionista indipendente, dott. Antonio Zecca, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.

**- Adempimenti Formali -**

L’art. 47, co. 2, C.C.I.I., dispone che il Tribunale debba provvedere alla nomina del Commissario Giudiziale e stabilire “*in relazione al numero dei creditori, all’entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la*

*data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori" nonché fissare "il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale".*

Quanto alla nomina del Commissario Giudiziale, il Collegio ritiene di riconfermare la nomina del dott. Carmine Franco D'Abate, il quale risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I.I., in ragione di quanto previsto dall'art. 356 C.C.I.I.

Il Commissario Giudiziale procederà nell'immediato all'adempimento di cui all'art. 103 C.C.I.I. e procederà alle verifiche e alle comunicazioni di cui all'art. 104 C.C.I.I. Inoltre, il Commissario Giudiziale procederà alle operazioni previste ai sensi dell'art. 105 C.C.I.I., nonché alla redazione delle relazioni ivi previste, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 107 C.C.I.I. per il voto dei creditori.

In relazione agli accertamenti rimessi al Commissario Giudiziale, ai fini della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere valutata l'attendibilità delle previsioni del piano, nonché comparativamente la convenienza della proposta in ordine all'alternativa liquidatoria (ossia all'apertura della liquidazione giudiziale), anche con riferimento alle utilità che possono essere apportate ai creditori dalle possibili azioni instaurabili.

Al Commissario Giudiziale va, inoltre, demandato il controllo e la verifica di cui all'art. 107 C.C.I.I., dovendo provvedere a riferire immediatamente al Tribunale, ai fini della revoca del decreto di apertura della procedura, ove accerti che: 1) il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode; 2) il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, co. 2, lettera d) C.C.I.I.; 3) il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste dagli articoli 84 a 88 C.C.I.I.

In ordine alle operazioni di voto, tenuto conto delle peculiarità della presente procedura, volendo in ogni caso garantire al Commissario un termine congruo per la redazione della propria relazione – da depositare in Cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori ai sensi dell'art. 105, co. 1, C.C.I.I., il Tribunale ritiene che la data di inizio delle operazioni di voto possa essere fissata per il 1<sup>^</sup> marzo 2025 con termine finale fino al 15 marzo 2025. Quanto al deposito delle somme di cui all'art. 47, co. 2, lett. d), C.C.I.I., tenuto conto del valore dell'attivo in continuità e del passivo concordatario indicati dalla società proponente alla data della proposizione della domanda e delle presumibili spese di procedura, appare congruo stabilire in € 73.000,00 la somma da depositare ai sensi della suddetta disposizione normativa, determinata nella misura del 50% circa delle spese di procedura.

Il deposito da parte della società proponente della suddetta somma nella Cancelleria del Tribunale dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 47, co. 2, lettera d) C.C.I.I.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA – IND. AL. CO. S.P.A. (C.F. 81000570705), con sede legale in Ripalimosani (CB), Contrada Iontapede n. 24;

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi;

CONFERMA il Commissario Giudiziale dott. Carmine Franco D'Abate;

PROROGA le misure protettive di ulteriori otto mesi;

STABILISCE per l'espressione del voto dei creditori la data iniziale del 1<sup>^</sup> marzo 2025 e la data finale del 15 marzo 2025;

PRECISA che, ai sensi dell'art. 107 co. 8 CCII, il voto deve essere espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale;

DETERMINA in € 73.000,00 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

I. ai sensi dell'art. 104, co. 2, C.C.I.I. a comunicare ai creditori al rispettivo indirizzo di PEC e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata spedita presso la

sede dell'impresa o la residenza del creditore il piano e un avviso contenente: 1) la data iniziale e finale del voto dei creditori; 2) la proposta del debitore; 3) il decreto di apertura; 4) l'indicazione del proprio indirizzo PEC relativo alla presente procedura, che subito dopo la nomina il Commissario Giudiziale dovrà comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'avviso PEC (oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82) al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione del proprio indirizzo PEC nel termine previsto, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria, ai sensi dell'art. 10, co. 3, senza ulteriori avvisi; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al

commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

DISPONE che la società ricorrente metta a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa fare l'annotazione di cui all'art. 103 C.C.I.I.

DISPONE che il piano di concordato sia depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la società debitrice, unitamente agli altri documenti previsti dalla legge.

AVVISA i creditori che l'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal Tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno 45 giorni.

DISPONE che, ai sensi dell'art 47, co. 2, lettera d-bis), C.C.I.I. la proponente depositi in Cancelleria ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto

una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, che dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo su richiesta del cancelliere, trasmettendone una copia al commissario giudiziale.

MANDA alla Cancelleria affinché il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 45 C.C.I.I. mediante trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione e comunicato alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2024.

Il giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli